

**REGOLAMENTO (CE) N. 2751/98 DELLA COMMISSIONE****del 18 dicembre 1998****che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2553/98 <sup>(4)</sup>, che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato;considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro <sup>(5)</sup>, a

decorrere dal 1° gennaio 1999, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU; che, per i motivi di chiarezza, appare opportuno usare la denominazione euro nel presente regolamento poiché esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 43 del 19. 2. 1992, pag. 23.<sup>(4)</sup> GU L 320 del 28. 11. 1998, pag. 14.<sup>(5)</sup> GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.